

## Raccomandazione del Cercle Exotique: Restrizioni sulla vendita di piante alloctone problematiche

(ai sensi della decisione del 22 settembre 2015; aggiornato fine febbraio 2020)

### 1. Controllo autonomo per la messa in commercio

#### *Basi legali*

L'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA, SR 814.911) prevede che chi mette in commercio tali organismi<sup>1</sup> esegua un controllo autonomo (Art. 4 OEDA). Chi vuole mettere in commercio tali piante può farlo soltanto dopo aver dapprima valutato i possibili pericoli e pregiudizi per l'uomo, gli animali e l'ambiente ed essere giunto quindi alla conclusione motivata che la pianta in questione non costituisca alcun pericolo. In caso contrario, si deve rinunciare alla messa in commercio. Il controllo autonomo riguarda chiunque intenda mettere in commercio organismi per utilizzarli nell'ambiente.

Nella presente raccomandazione sono elencate le piante per le quali, dal punto di vista del Cercle Exotique, risulta difficile affermare in una conclusione motivata che non ci si possano aspettare pericoli e pregiudizi, neanche utilizzando tali organismi secondo le prescrizioni e le istruzioni date (cfr. 2. Obblighi d'informazione alla vendita).

#### *Il Cercle Exotique raccomanda di rinunciare alla vendita delle seguenti piante alloctone problematiche:*

<i>Nome scientifico</i>	<i>Nome italiano</i>	<i>Motivo</i>
<i>Toxicodendron radicans</i>	<b>Sommacco velenoso</b>	In caso di contatto, ci si deve attendere una grave reazione allergica.
<i>Ailanthus altissima</i> <i>Lonicera henryi</i> <i>Lonicera japonica</i> <i>Prunus serotina</i>  <i>Pueraria lobata</i>	<b>Ailanto, albero del paradiso</b> <b>Caprifoglio di Henry</b> <b>Caprifoglio giapponese</b> <b>Prugnolo tardivo,</b> <b>pruno autunnale</b> <b>Pueraria irsuta</b>	Sia il potenziale di propagazione che il potenziale di danno di queste piante è alto o viene giudicato alto per la Svizzera (Lista Nera <sup>2</sup> ). Le infruttescenze contenenti semi con capacità germinativa si trovano nella maggior parte dei casi ad un'altezza irraggiungibile dal suolo. Potare le infruttescenze per evitare la propagazione dei semi non è possibile.
<i>Cabomba caroliniana</i> <i>Elodea canadensis</i>  <i>Myriophyllum aquaticum</i>	<b>Cabomba della Carolina</b> <b>Elodea del Canada,</b> <b>peste d'acqua comune</b> <b>Millefoglio d'acqua</b>	Sia il potenziale di propagazione che il potenziale di danno di queste piante è alto o viene giudicato alto per la Svizzera (Lista Nera <sup>2</sup> ). Le piante si propagano in maniera vegetativa o tramite i semi durante piogge abbondanti o inondazioni per lunghe distanze lungo i corsi d'acqua. Attuare misure di controllo è quasi impossibile.
<i>Abutilon theophrasti</i> <i>Artemisia verlotiorum</i> <i>Bunias orientalis</i> <i>Cyperus esculentus</i> <i>Echinocystis lobata</i> <i>Erigeron annuus</i> <i>Solanum carolinense</i>	<b>Cencio molle</b> <b>Assenzio dei fratelli Verlot</b> <b>Cascellore orientale</b> <b>Zigolo dolce</b> <b>Sicios lobata</b> <b>Cespica annua</b> <b>Morella della Carolina</b>	Sia il potenziale di propagazione che il potenziale di danno di queste piante è alto o viene giudicato alto per la Svizzera (Lista Nera <sup>2</sup> ). L'estirpazione delle erbacce dai terreni agricoli è oltremodo difficile e costosa. Non è possibile tenere sotto controllo la propagazione di queste piante nell'ambiente.

<sup>1</sup> Per «messa in commercio» s'intende la fornitura di organismi a terzi in Svizzera (Art. 3 cpv. 1 lett. k OEDA). In particolare vi rientrano la vendita, lo scambio, il dono, la locazione e il prestito, ma anche l'invio in visione e l'importazione.

<sup>2</sup> [www.infoflora.ch](http://www.infoflora.ch) → Neofite → Liste e schede d'informazione

<i>Nome scientifico</i>	<i>Nome italiano</i>	<i>Motivo</i>
<i>Acacia dealbata</i> <i>Amorpha fruticosa</i> <i>Asclepias syriaca</i>	<b>Mimosa</b> <b>Indaco bastardo</b> <b>Albero della seta, lino d'India</b>	Queste piante problematiche potenzialmente invasive catalogate nella Lista Nera e in parte nella Watch List <sup>2</sup> non sono diffuse in Svizzera (o nelle regioni svizzere) o sono presenti soltanto sporadicamente. Per motivi precauzionali, un'ulteriore propagazione di queste piante deve essere contrastata con la massima priorità. La rivendita ne favorirebbe la propagazione e causerebbe dei costi di lotta non quantificabili a priori.
<i>Bassia scoparia</i> <i>Impatiens balfourii</i> <i>Opuntia humifusa</i> <i>Phytolacca americana</i> <i>Sicyos angulatus</i>	<b>Granata comune, belvedere</b> <b>Balsamina di Balfour</b> <b>Fico d'India nano</b> <b>Crema di uva turca</b> <b>Sicios angoloso</b>	

### Attuazione

La rinuncia alla commercializzazione di queste piante è stata concordata con i rappresentanti del settore / Jardin Suisse. La lista sopra citata non esonera chi mette in commercio altre specie di piante dell'assortimento dall'eseguire un controllo autonomo ai sensi dell'articolo 4 dell'OEDA.

L'UFAM può richiedere a chi mette in commercio queste piante la prova del controllo autonomo ed esigere documenti se ha motivo di supporre che gli organismi messi in commercio possano mettere in pericolo gli animali, l'uomo o l'ambiente oppure pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.

## 2. Obbligo d'informazione alla vendita

### Basi legali

Ai sensi dell'art. 29e della Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, SR 814.01) e dell'art. 5 dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA) si richiede che chi mette in commercio degli organismi (commercio, vendita) debba fornire informazioni agli acquirenti sui seguenti punti:

- Designazione (nome dell'organismo/pianta)
- Proprietà in relazione all'ambiente (come si comportano gli organismi/piante nell'ambiente)
- Utilizzazione conforme alle disposizioni (come e dove devono essere utilizzati, in modo tale da non mettere in pericolo l'ambiente e l'uomo e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile).
- Eventuali misure di protezione (in caso d'emissione accidentale).

Il Cercle Exotique raccomanda di fornire informazioni riguardo alle seguenti piante alloctone della Lista Nera e della Watch-List<sup>3</sup> secondo i cartelli esplicativi illustrati qui sotto:

<i>Aster novi-belgii</i> <sup>4</sup>	<b>Astro americano</b>	
<i>Aster lanceolatus</i> <sup>4</sup>	<b>Astro lanceolato</b>	
<i>Buddleja davidii</i>	<b>Buddleja</b>	
<i>Cornus sericea</i>	<b>Corniolo serico</b>	
<i>Galega officinalis</i>	<b>Capraggine avanesa</b>	
<i>Helianthus tuberosus</i>	<b>Girasole del Canada, Topinambur</b>	
<i>Lupinus polyphyllus</i>	<b>Lupino fogliuto</b>	
<i>Lysichiton americanus</i>	<b>Lysichiton americano</b>	
<i>Parthenocissus inserta</i> <sup>5</sup>	<b>Vite del Canada domestica</b>	
<i>Paulownia tomentosa</i>	<b>Paulownia, Palownia</b>	
<i>Prunus laurocerasus</i>	<b>Lauroceraso</b>	
<i>Robinia pseudoacacia</i> <sup>6</sup>	<b>Robinia</b>	
<i>Rubus armeniacus</i>	<b>Rovo d'Armenia</b>	
<i>Sagittaria latifolia</i>	<b>Sagittaria americana</b>	
<i>Sedum spurium</i>	<b>Borracina caucasica</b>	
<i>Sedum stoloniferum</i>	<b>Borracina</b>	
<i>Symphoricarpos albus</i>	<b>Lacrime d'Italia</b>	
<i>Trachycarpus fortunei</i>	<b>Palma del Giappone</b>	(incl. <i>Trachycarpus wagnerianus</i> )

<sup>3</sup> [www.infoflora.ch](http://www.infoflora.ch) → Neofite → Liste e schede d'informazione

<sup>4</sup> L'obbligo d'informazione è ristretto a queste due specie dell'aggregato *Aster novi-belgii*.

<sup>5</sup> In un regolamento futuro, l'obbligo d'informazione si applicherà anche alla vite del Canada a cinque foglie (*Parthenocissus quinquefolia*). Le due specie sono geneticamente identiche. La formazione di dischi adesivi o viticci non è una caratteristica legata alla specie ma dipende dal substrato con cui la pianta entra in contatto.

<sup>6</sup> La robinia è una specie autorizzata per la selvicoltura ai sensi dell'Ordinanza sul materiale di riproduzione forestale (SR 921.552.1)

### *Attuazione*

L'obbligo d'informazione è stato concordato con i rappresentanti del settore / JardinSuisse.

Sono interessate tutte le varietà, cultivar e ibridi delle specie elencate, a meno che non sia possibile dimostrare la loro ridotta sopravvivenza in natura. Questo vale in particolare per tutte le varietà, cultivar e ibridi delle seguenti specie: buddleja (*Buddleja davidii*), lupino fogliuto (*Lupinus polyphyllus*), lacrime d'Italia (*Symphoricarpos albus*) e rovo d'Armenia (*Rubus armeniacus*).

### *Cartelli esplicativi*

- Per un livello minimo d'informazione, può essere utilizzato il testo qui sotto.
- L'informazione deve essere attaccata in maniera ben visibile sulla pianta (o sul vaso) e deve essere consegnata agli acquirenti insieme alla pianta.
- Il tipo di carattere così come la dimensione e il colore devono essere scelti in modo che il testo sia ben leggibile. La forma, il formato e il colore dell'etichetta possono essere scelti liberamente.
- Il numero di lingue da stampare è a libera scelta; tuttavia, dev'essere utilizzata almeno la lingua corrispondente alla regione di vendita.

La lista sopra citata non esonera chi mette in commercio queste piante dall'eseguire un controllo autonomo ai sensi dell'articolo 4 dell'OEDA.

### *Testo informativo*

ATTENZIONE Questa specie può nuocere alla natura e alla biodiversità.

Coltivare unicamente nei centri abitati.

Per impedirne la diffusione asportare i fiori, le infiorescenze e i frutti maturi, questo materiale deve essere smaltito con i rifiuti solidi urbani (sacco della spazzatura).

Art. 5 Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente / [www.infoflora.ch](http://www.infoflora.ch) → Neofite

ACHTUNG Unkontrolliert kann diese Pflanze die Natur gefährden

Darf nur unter Kontrolle im Siedlungsgebiet wachsen

Bestände pflegen: zurückschneiden, Früchte und Samen entfernen

Nicht selber kompostieren; Schnittgut über Grünabfuhr oder Kehrrechtabfuhr entsorgen

Art. 5 Freisetzungsverordnung / [www.infoflora.ch](http://www.infoflora.ch) → Neophyten

ATTENTION Sans contrôle, cette espèce peut nuire à la nature

Planter seulement sous contrôle et dans les zones construites

Entretien des plantes: tailler, ôter les fruits et les graines

Ne pas composter soi-même; éliminer avec les déchets verts ou les déchets ménagers

Art. 5 Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement / [www.infoflora.ch](http://www.infoflora.ch) → Néophytes

ATTENTION Uncontrolled, this plant can be a threat to nature

May only grow under control in urban areas

Take care of plant populations: cut back, remove fruit and seeds

Do not compost yourself; use the green or the normal waste collection to dispose of cuttings

Art. 5 Release Ordinance / [www.infoflora.ch](http://www.infoflora.ch) → Neophyten

### *Testo informativo abbreviato autorizzato esclusivamente per la vendita di bustine di sementi*

ATTENZIONE neofita invasiva! Tagliare le piante, asportare i frutti e i semi, smaltire con i rifiuti solidi urbani (sacco della spazzatura).

ACHTUNG invasiver Neophyt! Pflanzen zurückschneiden, Früchte und Samenstände entfernen, im Kehrrecht entsorgen.

ATTENTION néophyte envahissante! Tailler les plantes, ramasser fruits et graines, les éliminer dans le sac poubelle (incinération).

### **3. Divieto d'utilizzo**

#### *Basi legali*

Ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA), gli organismi alloctoni invasivi secondo l'allegato 2 non possono essere utilizzati direttamente nell'ambiente. Questo divieto d'utilizzo comprende, oltre alla **vendita**, anche l'impiego, la lavorazione, la moltiplicazione, lo scambio, il dono e l'importazione in Svizzera.

*Piante alloctone invasive vietate secondo l'allegato 2 dell'OEDA:*

<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	<b>Ambrosia con foglie d'artemisia</b>
<i>Crassula helmsii</i>	<b>Erba grassa di Helms</b>
<i>Elodea nuttallii</i>	<b>Peste d'acqua di Nuttall</b>
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	<b>Panace di Mantegazzi</b>
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	<b>Soldinelle reniforme</b>
<i>Impatiens glandulifera</i>	<b>Balsamina ghiandolosa</b>
<i>Ludwigia spp.</i> <sup>7</sup>	<b>Porracchie sudamericane</b>
<i>Reynoutria spp.</i> <sup>7</sup> incl. <i>Fallopia spp.</i> <sup>7</sup>	<b>Poligoni asiatici (incl. i Poligoni del Giappone)</b>
<i>Polygonum polystachyum</i>	<b>Poligono polispigato</b>
<i>Rhus typhina</i>	<b>Sommacco maggiore</b>
<i>Senecio inaequidens</i>	<b>Senecione sudafricano</b>
<i>Solidago spp.</i> <sup>7</sup>	<b>Verghe d'oro</b>

#### *Attuazione*

Questa disposizione è giuridicamente vincolante ed è valida senza periodo di transizione dal momento in cui è entrata in vigore l'OEDA (10 settembre 2008).

Questa disposizione concerne tutte le varietà delle specie sopra citate (quindi anche gli ibridi, le mutazioni e le selezioni) a prescindere dal nome delle piante o delle varietà con cui sono messe in vendita. Sono comprese tutte le specie alloctone dei generi «Verghe d'oro» (*Solidago*), «Porracchie sudamericane» (*Ludwigia*) e «Poligoni» (*Reynoutria* e *Fallopia*).

### **4. Controlli dei Cantoni presso i punti vendita**

#### *Basi legali*

Ai sensi dell'art. 48 dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA), i Cantoni accertano attraverso controlli a campione se le disposizioni riguardanti l'informazione degli acquirenti siano rispettate (art. 5), e sorvegliano l'osservanza dell'obbligo di diligenza secondo gli art. 6 e 15 dell'OEDA nell'ambito dell'utilizzazione di organismi nell'ambiente (inclusa la messa in commercio). Se il controllo dà adito a contestazioni, il Cantone interessato ordina le misure necessarie.

#### *Esecuzione*

- Nel caso in cui siano trovate le piante di cui al punto 1 di questo documento (raccomandazione di rinuncia alla vendita), chi le mette in commercio viene invitato a mostrare in che modo, nel caso specifico, siano comunque rispettate le disposizioni secondo l'art. 15 cpv. 1 dell'OEDA. Se l'ispettore cantonale, dopo aver vagliato la documentazione, giunge alla conclusione che un utilizzo corretto secondo l'art. 15 cpv. 1 dell'OEDA non è possibile, la pianta non può essere utilizzata. Eventuali esemplari già collocati dovrebbero essere di nuovo estirpati ed eliminati a seconda della valutazione del rischio.
- Nel caso in cui siano trovate le piante di cui al punto 2 di questo documento (obbligo d'informazione alla vendita) senza cartello o con un cartello incompleto, verrà richiesta una correzione adeguata. Fino a che questa non sarà effettuata, si deve rinunciare alla vendita.
- Nel caso in cui siano trovate piante di cui al punto 3 di questo documento (divieto d'utilizzo), ne deve essere immediatamente sospesa la vendita e le piante devono essere distrutte. Questa infrazione è punita secondo l'art. 60 cpv. f, LPAmb (reato perseguibile d'ufficio).

Se dal controllo emerge che sono state violate le disposizioni dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, la persona responsabile deve farsi carico dei costi di controllo (art. 48 cpv. 6 OEDA nonché art. 2 LPAmb).

---

<sup>7</sup> *spp.* = species pluralis: comprende qui tutte le specie alloctone di uno stesso genere